


19. Rimedi di diritto



Il presente capitolo tratta i ricorsi contro le pubblicazioni del catalogo elettorale comunale e contro le decisioni adottate nell'ambito delle elezioni comunali.

Per le decisioni concernenti le elezioni cantonali e federali valgono in parte regole diverse (art. 161-166 LEDP).

Contro il catalogo elettorale

art. 8 cpv. 2, 161, 162 LEDP Ogni cittadino avente diritto di voto nel Comune può interporre ricorso al Consiglio di Stato contro la pubblicazione annuale e contro la pubblicazione delle variazioni del catalogo elettorale riguardante il proprio Comune. Il ricorso contro la pubblicazione annuale del catalogo elettorale deve essere presentato nel periodo di esposizione; il ricorso contro la variazione del catalogo elettorale deve essere presentato durante il periodo di pubblicazione di 15 giorni.

Contro la decisione del Consiglio di Stato in materia di catalogo elettorale comunale, è dato ricorso di diritto amministrativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 15 giorni.

Contro gli atti della procedura preparatoria

art. 163 LEDP Contro ogni atto del Municipio o del Sindaco nella procedura preparatoria può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Il termine per interporre ricorso è di tre giorni a contare da quello in cui fu compiuto l'atto che si intende impugnare. Nel termine non è computato il giorno del fatto per cui si ricorre (art. 159 cpv. 3 LEDP). Per atti di procedura preparatoria si intendono tutti gli atti compresi tra la convocazione delle assemblee e la chiusura delle operazioni di voto. Il Tribunale cantonale amministrativo, previa sommaria indagine, decreta i provvedimenti d'urgenza con decisione inappellabile.

Contro i risultati delle elezioni comunali

art. 164 LEDP Contro i risultati delle elezioni comunali può essere interposto ricorso al Gran Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione dei risultati. Nel termine non è computato il giorno della pubblicazione (art. 159 cpv. 3 LEDP). I ricorsi non sospendono l'entrata in carica delle persone elette.